

Milano, 26 aprile 2012

Circolare n. 128/12

Alle Aziende Associate

Loro Sedi

Oggetto: Lavoro - CCNL logistica, trasporto e spedizione - Modifica disciplina su apprendistato - Accordo del 24.4.2012

Con l'accordo del 24 aprile scorso sono state recepite nel CCNL logistica, trasporto e spedizione le nuove regole in materia di apprendistato professionalizzante introdotte dal DLGVO n. 167/2011 (Testo Unico dell'apprendistato). In considerazione della riduzione, per opera del suddetto decreto, da 6 a 3 anni della durata massima dell'apprendistato, l'accordo ha rimodulato la durata dei contratti di apprendistato a seconda dei vari profili ed ha altresì rimodulato il monte ore di formazione nonché le percentuali di retribuzione da riconoscere agli apprendisti.


Queste nel dettaglio le principali disposizioni dell'accordo:

- in forza del regime transitorio previsto dal citato decreto n. 167, le nuove regole si applicheranno ai contratti di apprendistato stipulati dopo il 25 aprile, mentre a quelli stipulati precedentemente continueranno ad applicarsi integralmente le vecchie regole sino alla loro scadenza;
- fatte salve alcune limitate eccezioni, la durata del contratto di apprendistato è stata fissata in 3 anni per la generalità dei livelli professionali;
- in base all'articolo 4 del decreto n. 167 così come interpretato dal Ministero del Lavoro, per alcuni particolari profili operai ritenuti equipollenti a quelli artigiani è stata prevista, a vantaggio delle aziende di qualsiasi dimensione, una durata più lunga pari a 5 anni per gli autisti classificati al 3° livello Super e a 4 anni per gli autisti classificati al 3° livello nonché per gli addetti alla manutenzione dei veicoli, al magazzinaggio e alla movimentazione; a carico delle sole aziende che assumeranno apprendisti appartenenti ai suddetti profili professionali sono stati peraltro previsti, a fronte della maggiore durata del contratto, obblighi di conferma più stringenti alla scadenza dello stesso;
- il monte ore di formazione specialistica aziendale è stato ridotto a 80 ore medie annue (in precedenza 120 ore annue) che potranno essere svolte come in passato sia internamente che esternamente all'azienda; detto monte ore potrà essere integrato, laddove esistente, della formazione pubblica regionale per l'acquisizione delle competenze di base.

E' stato infine convenuto di procedere all'aggiornamento dell'accordo in esame qualora dall'approvazione della riforma del mercato del lavoro attualmente in discussione in Parlamento dovessero derivare significative modifiche alla disciplina dell'apprendistato.

Distinti saluti.

Il Segretario Generale
Jean-François Daher



Addì, 24 aprile 2012 in Roma

Tra

AITE, AITI, ANSEP-UNITAM, ASSOESPRESSI, ASSOLOGISTICA, FEDES PEDI,
FEDIT, FISI assistite dalla CONFETRA

ASSTRI, CLAAI, FAI, FEDERLOGISTICA, FEDERTRASLOCHI, FIAP/L, UNITAI
assistite dalla CONFTRASPORTO

CONFARTIGIANATO TRASPORTI

FEDERLAVORO E SERVIZI-CONFCOOPERATIVE

LEGACOOOP SERVIZI

AGCI- SERVIZI

ANITA

CNA-FITA

SNA-CASARTIGIANI

TRASPORTOUNITO FIAP

FILT-CGIL

FIT-CISL

UILTRASPORTI

è stato sottoscritto il seguente accordo in materia di apprendistato
professionalizzante

Le parti convengono di modificare la disciplina dell'apprendistato
professionalizzante di cui all'art. 50 del CCNL logistica, trasporto merci e
spedizioni del 29 gennaio 2005 e successive modificazioni per recepire le
nuove disposizioni introdotte sulla materia dal DLGVO n. 167/2011 (Testo
Unico sull'apprendistato). A tal fine si conviene quanto segue.

- 1) Le disposizioni del presente accordo si applicano ai contratti di
apprendistato stipulati successivamente al 25 aprile 2012. Agli apprendisti
assunti entro la suddetta data continuerà ad applicarsi fino alla scadenza
del contratto di apprendistato la precedente disciplina legale e contrattuale
in forza del regime transitorio di cui all'art. 7, comma 7 del citato decreto
n. 167/2011.

2) Salvo quanto previsto dal successivo punto 3), la durata del contratto di apprendistato è stabilita dalla tabella A) allegata che fissa durate differenziate a seconda dei livelli di inquadramento, definendo altresì per ciascuno di essi il trattamento retributivo da calcolarsi in percentuale sul minimo contrattuale; la tabella di cui sopra annulla e sostituisce quella prevista dall'accordo di rinnovo del 26 gennaio 2011.

3) In deroga a quanto previsto dal precedente punto 2), in base all'art.4, comma 2 del citato Testo Unico e secondo quanto chiarito dal Ministero del Lavoro con la risposta ad interpello n. 40/2011, le parti individuano nella tabella B) allegata i profili professionali operai dell'artigianato e delle figure equipollenti a quelli dell'artigianato per i quali la durata dell'apprendistato professionalizzante è fissata in 5 o 4 anni; anche la tabella B) riporta per ciascun profilo il trattamento retributivo da calcolarsi in percentuale sul minimo contrattuale.


La facoltà di assunzione con contratto di apprendistato professionalizzante per i profili di cui alla tabella B) in questione non è esercitabile dalle aziende che, al momento della stipula di un nuovo contratto, risultino non aver mantenuto in servizio almeno il 90% dei contratti di apprendistato, relativi agli stessi profili, scaduti nei 12 mesi precedenti; detta regola non trova applicazione fino a 3 unità non confermate. Fatta eccezione per le disposizioni di cui al precedente periodo, resta confermato quanto previsto dal comma 13 dell'art. 50 del CCNL.

4) Nei confronti di ciascun apprendista l'azienda è tenuta ad erogare un monte ore di formazione interna o esterna pari a 80 ore medie annue (ivi compresa la formazione teorica iniziale prevista dall'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011) per l'acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche; tale formazione sarà integrata dall'offerta formativa pubblica, laddove esistente, prevista dalle Regioni per l'acquisizione di competenze di base e trasversali (art.4, comma 3 del DLGVO n.167/2011).

La presente disposizione annulla e sostituisce i commi 15, 16 e 18 dell'art. 50 del CCNL logistica, trasporto merci e spedizioni.

5) La formazione può essere erogata, in tutto o in parte, all'interno dell'azienda interessata, presso altra azienda del gruppo o presso altra struttura di riferimento. La formazione può essere svolta in aula, on the job, nonché tramite lo strumento della formazione a distanza (FAD) e strumenti di e-learning.

- 6) La formazione effettuata sarà registrata nel libretto formativo del cittadino. In attesa della piena operatività del libretto formativo, la registrazione della formazione potrà avvenire anche attraverso supporti informatici e fogli firma che attestino l'avvenuta formazione.
- 7) Per tutto quanto non disciplinato dalla presente intesa si fa riferimento a quanto già previsto dall'art.50 del CCNL.
- 8) Le parti convengono che, qualora intervengano significative modifiche legislative sull'istituto dell'apprendistato a seguito dell'approvazione da parte del Parlamento della riforma del mercato del lavoro attualmente in discussione, si incontreranno per operare le opportune armonizzazioni ai contenuti del presente accordo.



The image contains several handwritten signatures and initials in black ink. On the left side, there is a large, stylized signature that appears to be 'P. An' with 'Maur.' written below it. To the right of this, there are several smaller, more abstract signatures and initials, including one that looks like 'A1' and another that resembles 'A1' with a circle around it. There are also several other illegible signatures and initials scattered across the lower half of the page.

TABELLA A
Generalità apprendisti
(esclusi i profili di cui alla tabella B)

| Livello | Percentuali per calcolo minimo contrattuale apprendisti | | |
|---|---|---------|---------|
| | 1° Anno | 2° Anno | 3° Anno |
| 1° | 75% | 85% | 100% |
| 2° | 75% | 85% | 100% |
| 3° Super non autisti | 75% | 85% | 100% |
| 3° non autisti | 75% | 85% | 100% |
| 4° senior esclusi profili di cui alla tabella B | 75% | 85% | 100% |
| 4° junior esclusi profili di cui alla tabella B | 75% | 85% | 100% |
| 5° | 75% | 85% | 100% |
| 6° senior | 75% | 85% | 100% |
| 6° junior | 75% | 85% | |

Dopo un biennio di apprendistato al 6° livello junior il lavoratore prosegue l'apprendistato per un ulteriore anno al 6° livello Senior

[Handwritten signatures]

TABELLA B
Profili artigiani e profili equipollenti a quelli artigiani

| Profili | Percentuali per calcolo minimo contrattuale apprendisti | | | | |
|--|---|---------|---------|---------|---------|
| | 1° Anno | 2° Anno | 3° Anno | 4° Anno | 5° Anno |
| Autisti classificati al livello 3° Super | 90% | 95% | 100% | 100% | 100% |
| Autisti classificati al livello 3° | 90% | 95% | 100% | 100% | |
| Addetti al magazzinaggio | 90% | 95% | 100% | 100% | |
| Addetti alla manutenzione veicoli | 90% | 95% | 100% | 100% | |
| Addetti alla movimentazione | 90% | 95% | 100% | 100% | |

[Handwritten signatures and initials]